

VII - ALTRI REGOLAMENTI PRIVATI

47. Ordine nazionale dei giornalisti e Federazione nazionale della stampa italiana. Carta dei doveri del giornalista.

Questa carta è stata adottata con delibera 8 luglio 1993 dall'ordine nazionale dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa italiana. Il testo qui pubblicato è ripreso dal sito dell'ordine dei giornalisti della Lombardia. www.odg.mi.it.

(omissis)

Informazione e pubblicità. — I cittadini hanno diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli.

I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni.

Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati dal Protocollo di intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale.

(omissis)